

RIFORMA FISCALE DISCIPLINA NORMATIVA

FONTE NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2023, N. 216, artt. 1-3:

- articolo 1: revisione della disciplina IRPEF;
- articolo 2: revisione della disciplina delle detrazioni fiscali;
- articolo 3: adeguamento delle addizionali regionali e comunali.

RIFORMA FISCALE ALIQUOTE E SCAGLIONI 2024

Per l'anno 2024, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- **fino a 28.000 euro, 23%;**
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

RIFORMA FISCALE ALIQUOTE E SCAGLIONI 2024

Il **secondo scaglione**, da € 15.000 ad € 28.000, con aliquota al 25% fino all'anno 2023, **viene assorbito**, per l'anno **2024**, nel **primo scaglione** con aliquota al 23%.

Risultano **confermati** gli **scaglioni di reddito successivi** e le relative aliquote marginali.

RIFORMA FISCALE

DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE 2024

Per l'anno 2024, la detrazione per lavoro dipendente e assimilato, per i redditi fino a 15.000 euro, viene incrementata da 1.880 euro a 1.955 euro su base annua.

Vengono confermati i successivi scaglioni e le successive aliquote.

RIFORMA FISCALE

DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE 2024

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE SPETTANTE
Reddito totale \leq 15.000	€ 1,955
15.000 < Reddito totale \leq 28.000	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - \text{Reddito totale})}{13.000}$
28.000 < Reddito totale \leq 50.000	$1.910 \times \frac{(50.000 - \text{Reddito totale})}{22.000}$

RIFORMA FISCALE TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Limitatamente al **periodo di imposta 2024**, il Trattamento integrativo viene riconosciuto ai lavoratori con reddito totale fino a 15.000 euro, sempreché **l'imposta lorda sia di importo superiore alla detrazione di lavoro dipendente in vigore nell'anno 2023 pari ad € 1.880** (in luogo di quella vigente per l'anno 2024 pari ad € 1.955).

RIFORMA FISCALE TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Sono **confermate** le condizioni di spettanza del Trattamento integrativo e l'importo di 1.200 euro annui, così come il meccanismo di riconoscimento per i redditi di importo compreso tra 15.000 euro annui e 28.000 euro annui.

RIFORMA FISCALE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Per previsione normativa, Regioni e Comuni possono differenziare le aliquote di Addizionali regionali e comunali secondo scaglioni corrispondenti a quelli IRPEF.

Vista la modifica degli scaglioni IRPEF **per l'anno 2024**, è stato previsto **uno slittamento dei termini al 15 aprile 2024 per la modifica degli scaglioni da parte di Regioni e Comuni.**

DECRETO ANTICIPI DISCIPLINA NORMATIVA

FONTE NORMATIVA

**DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, CONVERTITO
DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191:**

articolo 3, commi 3bis e 3ter: revisione della disciplina della assoggettamento dei prestiti.

DECRETO ANTICIPI PRESTITI AI DIPENDENTI: TRATTAMENTO FISCALE

A decorrere dal periodo d'imposta 2023, a seguito delle modifiche apportate all'**art. 51, comma 4, lett. b)** del **DPR n. 917/1986** dal DL n. 145/2023, il fringe benefit connesso alla concessione di prestiti ai dipendenti deve essere calcolato in misura pari al:

50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato **al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito** e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato dall'azienda sul finanziamento.

DECRETO ANTICIPI

PRESTITI AI DIPENDENTI: TRATTAMENTO FISCALE

- ▶ Per i **prestiti a tasso variabile**: [(interessi al TUR alla data di scadenza di ciascuna rata - interessi al tasso applicato dal datore) x 50%] mentre
- ▶ Per i **prestiti a tasso fisso**: [(interessi al TUR alla data di concessione del prestito - interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Il TUR vigente alla data di oggi è **pari a 4,50%**.

DECRETO ANTICIPI PRESTITI AI DIPENDENTI: TRATTAMENTO FISCALE

Il benefit che si origina dal prestito ai dipendenti **rientra nel limite di esenzione generale dei fringe benefit**, che per l'anno 2024 è pari ad euro 1.000 annui, elevati ad € 2.000 annui per i lavoratori con figli a carico.

LEGGE DI BILANCIO 2024

FRINGE BENEFIT: LIMITI DI ESENZIONE 2024

Limitatamente **all'anno 2024**, il limite annuo di esenzione dei fringe benefit è pari a:

- € 1,000,00;
- € 2,000,00 per i dipendenti con figli a carico.

LEGGE DI BILANCIO 2024

FRINGE BENEFIT: LIMITI DI ESENZIONE 2024

I fringe benefit soggetti ai **due limiti di € 1.000 e € 2.000** sono:

- **beni e servizi** prestati ai dipendenti (voucher, buoni benzina, fabbricati, prestiti, autovetture, etc.);
- **somme** erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
 - delle **utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas;**
 - delle **spese per l'affitto della prima casa;**
 - degli **interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

LEGGE DI BILANCIO 2024

FRINGE BENEFIT: LIMITI DI ESENZIONE 2024

Per fruire dell'**innalzamento ad € 2.000**, i dipendenti devono avere **figli fiscalmente a carico nell'anno 2024**, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi e affidati.

La condizione definitiva di «spettanza a carico» potrà essere verificata solo a dicembre 2024.

LEGGE DI BILANCIO 2024

FRINGE BENEFIT: LIMITI DI ESENZIONE 2024

L'elevazione a 2.000 euro trova applicazione in presenza di **dichiarazione del dipendente:**

- di **avervi diritto;**
- attestante il **codice fiscale dei figli a carico.**

LEGGE DI BILANCIO 2024

FRINGE BENEFIT: LIMITI DI ESENZIONE 2024

Sono considerati **«fiscalmente a carico»** i figli se **non superano i 24 anni di età** e hanno percepito nell'anno un **reddito pari o inferiore a 4.000 euro**, mentre se **superano i 24 anni** sono a carico solo se hanno percepito un **reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro**.

LEGGE DI BILANCIO 2024

FRINGE BENEFIT: LIMITI DI ESENZIONE 2024

I datori di lavoro che erogano fringe benefit e rimborsi di utenze/spese affitto prima casa/interessi sul mutuo prima casa sono tenuti a **informare le RSU presenti in azienda**.

In assenza di RSU non deve essere resa alcuna informazione alle Organizzazioni sindacali.

La **comunicazione alle RSU** deve essere resa **entro la fine dell'anno 2024**.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE DISCIPLINA NORMATIVA

FONTE NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2023, N. 209:

- articolo 1: residenza fiscale delle persone fisiche;
- articolo 5: Impatriati, regime agevolativo dal 2024.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE

Residenza fiscale – Art. 2, comma 2 DPR n. 917/1986.

«2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la **maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le frazioni di giorno, **hanno la residenza** ai sensi del codice civile **o il domicilio** nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. **Salvo prova contraria**, si presumono altresì residenti le persone **iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.**».

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE

Elementi di novità del concetto di residenza fiscale:

- introduzione del concetto della **«frazione di giorno»** per il computo del periodo di presenza sul suolo dello Stato;
- inserimento della definizione di **«presenti sul territorio dello Stato»**, in aggiunta alla residenza e al domicilio;
 - riscrittura della definizione di **«domicilio»**;
- introduzione di una cd. **«presunzione di residenza»**.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE

Si considerano fiscalmente residenti coloro che, **per la maggior parte del periodo di imposta, ovvero per almeno 183 gg (184 gg negli anni bisestili)**, hanno sul territorio dello Stato:

- la **residenza** ai sensi del codice civile > è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale;
- il **domicilio** > luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona (prima era il luogo in cui la persona aveva stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi);
- la propria **presenza**.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE

Si considerano, altresì, «fiscalmente residenti» coloro che, salvo prova contraria, sono **iscritti per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 gg – 184 negli anni bisestili) nelle Anagrafi della popolazione residente.**

Per il computo della permanenza, si considera anche la «frazione di giorno».

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

Gli «**impatriati**» sono contribuenti titolari di **reddito di lavoro subordinato**, **reddito assimilato** e **reddito di lavoro autonomo** che trasferiscono la «residenza fiscale» in Italia, successivamente ad un periodo di lavoro all'estero, in presenza di particolari condizioni.

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, si applica il nuovo regime, in presenza delle 4 condizioni di seguito esposte:

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

- a) i lavoratori si impegnano a **risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo pari ad almeno 4 anni;**

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

b) i lavoratori **non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento**. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

- **6 periodi d'imposta**, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto/soggetto del medesimo gruppo;
- **7 periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto/soggetto del medesimo gruppo;

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

c) l'attività lavorativa è **prestata per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni)** nel territorio dello Stato;

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

d) i lavoratori devono essere in possesso dei **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione** come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 > titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, è previsto un **abbattimento** dell'imponibile fiscale **pari al 50%**, su un reddito **non superiore a 600.000 euro lordi annui**, oltre il quale si applicano le imposte ordinarie.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

L'abbattimento sale al 60% qualora il lavoratore si trasferisca in Italia **con un figlio minore** o si verifichi **la nascita durante il periodo di fruizione dell'agevolazione** (il beneficio si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al momento della nascita e per il tempo residuo).

Il figlio minore, durante la fruizione del regime agevolato, deve **mantenere la propria residenza in Italia**.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, la **durata del regime agevolato è pari a 5 anni**, decorrenti **dal periodo di imposta in cui il lavoratore ha trasferito la propria residenza fiscale** nel nostro paese **e per 4 periodi di imposta successivi**.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

Se la residenza fiscale in Italia non e' mantenuta per almeno 4 anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

Limitatamente ai contribuenti che trasferiscono la **propria residenza fiscale in Italia nell'anno 2024**, il **nuovo regime agevolato** si applica per **ulteriori 3 periodi di imposta**, qualora il lavoratore **sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023, e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento**, di **un'unità immobiliare** di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

Negli ultimi 3 periodi di imposta, i redditi sono imponibili al 50%.

DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE IMPATRIATI: NUOVO REGIME DAL 2024

La normativa previgente, di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015, continua a trovare applicazione fino alla naturale scadenza nei confronti dei **lavoratori che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.**